

ETICA E GIUSTIZIA

Napoli, 26-28 febbraio 2024

Cod. P24010

MATERIALI PER IL LABORATORIO DI CARATTERE PRATICO-TEORICO SU ETICA E COMUNICAZIONE RIFERITO ALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'AZIONE E AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (GRUPPO DI LAVORO SU: "ETICA, DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ: CASI CONCRETI - GRUPPO C - DISCIPLINARE TRA MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI E AVVOCATURA".

Nota di lettura: i seguenti materiali mirano a valorizzare le peculiarità che contraddistinguono il procedimento disciplinare dei magistrati amministrativi, che è amministrativo e non giurisdizionale (promovimento, istruttoria, convocazione adunanza generale per l'acquisizione del prescritto parere quando è previsto, sanzioni...), inquadrando nel più ampio contesto, da un lato, dei reati in cui può incorrere un magistrato amministrativo e delle relative conseguenze anche in sede cautelare (sospensione) e disciplinare e, dall'altro, dei più vasti (e ben più rilevanti, dal punto di vista del cittadino) profili etici, che, nell'orizzonte delle opportunità ma anche dei problemi concernenti il mondo della comunicazione e le nuove tecnologie informatiche, coinvolgono il ruolo di un giudice posto, quale presidio dei valori costituzionali, a tutela della libertà e delle legittime aspettative dei cittadini rispetto all'esercizio del potere amministrativo, politico ed economico.

PREMESSA

1 - Per quanto riguarda la magistratura amministrativa, il tema oggetto di approfondimento è il **rapporto tra etica e giustizia** in relazione alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi sancita dall'art. 24 della Costituzione, possibile contro tutti gli atti della pubblica amministrazione senza eccezioni ai sensi dell'art.113, in modo da rispondere alla esigenza di effettività della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo prevista dall'art. 2, a maggior ragione necessaria quando il giudice sia chiamato a presidiare i valori costituzionali di libertà e le legittime aspettative della persona nei confronti dell'esercizio del potere politico di una Repubblica democratica (articolo 1) che rimette la sovranità al popolo, nel cui nome la giustizia è amministrata, ai sensi dell'art. 101, da un giudice soggetto soltanto alla legge, nonché nei confronti dell'esercizio del potere economico in un'economia di mercato regolata in cui, a norma dell'art. 41, l'iniziativa economica privata è libera (anche da pastoie burocratiche), ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Si ritiene pertanto necessario avviare il presente approfondimento con una riflessione sul **rapporto fra profili disciplinari ed etici alla luce del comune obiettivo di garantire la credibilità del giudice amministrativo (SCHEDA 1)**

In un tale quadro, le **regole di etica giudiziaria**, che contengono importanti riferimenti per la condotta professionale e quotidiana dei magistrati, trovano la propria fonte nelle norme costituzionali che regolano lo status giuridico e il ruolo dei giudici, nelle leggi che pongono il loro compiti ed i loro diritti e doveri e nei codici disciplinari, ma anche nelle norme che affrontano il delicato tema delle necessarie misure cautelari e anticipatorie e delle conseguenze nell'infausta ipotesi di coinvolgimento del magistrato in illeciti penali, e prima ancora nelle regole non scritte di etica giudiziaria che devono guidare l'esercizio del delicato e rilevante ruolo attribuito al giudice e –per quanto di interesse- al giudice amministrativo nei sensi sopra evidenziati.

Vengono quindi in primo luogo in rilievo i **principi di buon andamento e imparzialità** della pubblica amministrazione e di responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato sanciti dagli articoli 97 e 28 della Costituzione e, in tale quadro, l'ordinamento del lavoro pubblico disciplinato dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che all'art. 54 disciplina l'adozione dei codici di comportamento.

Per la giustizia amministrativa, sono stati quindi adottati i **codici etici** dei magistrati del Consiglio di Stato (adottato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007 dall'Assemblea generale dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato), dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali (adottato il 13 maggio 1994 e modificato dall'Assemblea generale del 22 ottobre 2021) e, infine, dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A. (adottato con delibera del C.P.G.A. in data 16 aprile 2010).

Nella SCHEDA 2 sono pertanto riportati i Codici di comportamento di interesse per la magistratura amministrativa

Più complessa e delicata è la ricostruzione delle **norme in materia disciplinare riguardanti la magistratura del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (SCHEDA 3)**.

Le principali disposizioni di riferimento sono enunciate negli artt. 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186.

L'art. 32 reca un generale rinvio <<*per quanto non espressamente disposto dalla presente legge*>> alle norme previste per i magistrati ordinari <<*in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento*>>.

Gli artt. 33 e 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186. contengono la disciplina del procedimento

In particolare, secondo l'art. 33 il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del C.d.S. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la II commissione di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

A norma dell'art. 34, poi, il presidente del C.d.S. fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della II commissione più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2009, n. 87 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 cit., nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato. L'intervento della Corte è stato poi interpretato dal Consiglio di Presidenza in senso favorevole all'istanza dell'inquisito di essere assistito da un magistrato appartenente alla magistratura ordinaria.

Gli articoli da 39 a 43 del Regolamento interno per il funzionamento del C.P., emanato con decreto del Presidente del C.P. 6 febbraio 2004, pubblicato nella G.U., serie generale n. 36 del 18 febbraio 2004, sono sostanzialmente riproduttivi degli artt. 32-34 della legge n. 186 del 1982.

Per la restante parte, ovvero per le fattispecie di illecito disciplinare e le relative sanzioni, il rinvio operato dal ricordato art. 32 della legge n. 186 del 1982 alla normativa vigente per i magistrati ordinari in materia disciplinare non rende applicabile ai magistrati amministrativi le norme dettate dal d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, riguardante la magistratura ordinaria, posto che l'art. 30 del detto decreto ne esclude espressamente

l'applicazione alla magistratura amministrativa e contabile. Ne consegue che sono ancora applicabili le disposizioni da 18 a 38 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, e dell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

Inoltre, secondo l'art. 13, comma 4, della legge n. 186 del 1982, *“Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 . Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza”*.

Dunque, tutti i magistrati amministrativi *“non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta” e “non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro reputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono”*. I suddetti provvedimenti sono adottati *“udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri”*.

Dalla predetta ricostruzione risulta un *“quadro normativo confuso e disomogeneo”* per stessa ammissione del Consiglio di presidenza dalla giustizia amministrativa che ha adottato con Delibera dell'8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015, una **proposta di disegno di legge** –corredata da ampia relazione illustrativa- per una nuova legge organica, che peraltro ad oggi non ha ancora visto la luce (**SCHEDA 4**).

Le predette problematiche assumono nuovi contorni nell'orizzonte delle opportunità ma anche dei problemi concernenti il mondo della comunicazione e le nuove tecnologie informatiche, che coinvolgono direttamente il ruolo di tutti i pubblici funzionari, ma in particolare –per le descritte delicate esigenze di “credibilità”, in primo luogo i giudici e, fra essi, il giudice amministrativo, in quanto posto come detto a tutela della libertà e delle legittime aspettative dei cittadini rispetto all'esercizio del potere amministrativo, politico ed economico, e che hanno pertanto indotto il Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa ad adottare una specifica Delibera (**SCHEDA 5**), che assume un peculiare rilievo ai fini del presente approfondimento, in quanto appare suscettibile di contribuire a superare le descritte incertezze circa i comportamenti rilevanti a fini disciplinari, mediante la **integrazione delle fattispecie di responsabilità disciplinare del giudice amministrativo**.

(Raffaello Sestini)

SCHEDA 1

IL RAPPORTO FRA PROFILI DISCIPLINARI ED ETICI CON RIGUARDO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO: LA CREDIBILITA' DEL GIUDICE

(STRALCIO DELLA RELAZIONE DI RAFFAELLO SESTINI AL CORSO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SU ETICA E GIUSTIZIA - SCANDICCI, 11-13 DICEMBRE 2023)

1 - Il rispetto dei requisiti etici è un dovere essenziale di ogni magistrato, che deriva dal suo status costituzionale, nell'ambito della necessità di garantire la sua responsabilità nei confronti della società civile, e In molti Paesi le associazioni professionali dei giudici e degli avvocati hanno cercato di fissare i principi di condotta etica in forma scritta, in linea con i Principi di condotta giudiziaria di Bangalore, adottati con la risoluzione n. 2006/23 del 27 luglio 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. In Italia,

l'adozione di un codice etico della magistratura è prevista dall'ultimo comma dell'art. 58-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, mentre gli illeciti disciplinari dei magistrati sono disciplinati dal d.lgs. n. 109 del 2006, anche se la violazione dei doveri e delle regole di condotta previsti dalla legge, dal codice o anche dalla deontologia possono aver rilievo come illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge n. 247 del 2012.

2 - Il rispetto dei doveri disciplinari del giudice, posti da norme giuridiche di settore e sanzionati dall'ordinamento essenzialmente a tutela dei singoli utenti del servizio giustizia, non esaurisce però il rapporto fra etica e giustizia, che discende invece dalle regole generali di civile convivenza della comunità nazionale e internazionale, e quindi dai principi della nostra Costituzione, del Trattato UE e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e attiene alla continua tensione fra l'essere e il dover essere e, quindi, fra la legge, alla quale (e solo alla quale) i giudici sono soggetti ai sensi dell'articolo 101 della Costituzione, i diritti inviolabili della persona "riconosciuti e garantiti" dalla Repubblica (e quindi anche dai giudici) ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e l'interesse pubblico generale facente capo al Popolo sovrano, nel cui nome la giustizia è esercitata ai sensi degli articoli 1 e 101, primo comma, in modo da garantire a tutti una effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi, secondo la previsione dell'articolo 24 della Costituzione.

3 - Ne consegue che l'introduzione di una tensione "etica" nell'esercizio della funzione giurisdizionale non comporta alcuna ingerenza del giudice nell'insindacabile apprezzamento riservato alla politica e all'amministrazione, né alcun particolare rischio per il principio di separazione dei poteri, in quanto, in uno Stato di diritto laico, una tale attitudine a "fare la cosa giusta" non potrà mai basarsi sulle credenze, le sensibilità e le aspettative del singolo giudice e del suo ambiente di vita, ma dovrà al contrario utilizzare, quale parametro di valutazione critica e di possibile miglioramento della propria attività professionale, le esigenze di tutela dei diritti individuali e del pubblico interesse generale aventi un saldo e riconoscibile riferimento, oggettivo e quindi verificabile, nella vigente normativa secondo il nostro sistema delle fonti del diritto, a partire dalle disposizioni della Costituzione della Repubblica e dagli impegni internazionali ed eurounitari del nostro Paese, avendo ogni giudice giurato di essere fedele alla Repubblica e di "*osservarne la Costituzione e le leggi*".

4 - La delicatezza della questione e la possibile sovrapposizione del giudice sono peraltro evidenti, in particolare in relazione all'esigenza, sancita dalla Corte di Giustizia, ma anche dalla nostra Corte Costituzionale (fino alla recentissima sentenza n. 110 del 2023), di garantire ai cittadini e alle imprese una adeguata certezza del diritto, nel contesto di una situazione che l'attuale Governo ha dichiarato di voler risolvere con una imponente opera pluriennale di semplificazione normativa, ma che ancora oggi vede un'enorme quantità di disposizioni che si sono via via sovrapposte in modo non sempre coordinato, ostacolando la comprensione della norma effettivamente applicabile alla specifica fattispecie, di modo che, paradossalmente, la certezza del diritto, rispetto a una normativa spesso alluvionale e caotica, è talvolta ristabilita proprio dalla ricostruzione in punto di diritto operata dalla decisione del giudice.

5 - Le predette criticità sono particolarmente accentuate nel caso del giudice amministrativo, in ragione sia della mancanza di un Codice che, al pari di quello civile e di quello penale, dia un almeno parziale ordine alla materia, sia della particolare natura del processo amministrativo che, secondo l'insegnamento di uno dei suoi massimi studiosi, Mario Nigro, si caratterizza per il suo rapporto dinamico con l'amministrazione, aprendo una parentesi volta a porre la regola della futura azione amministrativa.

6 - In questo caso, dunque, la pulsione etica del giudice amministrativo si estende anche alla necessità di assicurare la piena tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione senza indebite esclusioni o limitazioni (art. 113 della Costituzione) nell'esercizio delle funzioni

giurisdizionali attribuite dall'art. 103 al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa, che oggi vedono i TAR quali giudici di primo grado, restando il Consiglio di Stato, divenuto giudice di secondo grado, "*organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione*" (art. 100 della Costituzione). In mancanza di una adeguata tutela giurisdizionale, infatti, i cittadini e le imprese rischierebbero di essere lasciati in balia degli uffici amministrativi anche quando operino in violazione della legge o delle proprie competenze, ovvero si dimostrino, in ipotesi, inadeguati quanto alle risorse e competenze tecniche ed autoreferenziali quanto alle finalità perseguite, con grave danno per l'interesse privato azionato in giudizio, ma anche per l'interesse pubblico generale che dovrebbe, invece, essere tutelato dall'intervento della medesima amministrazione.

7 – La tensione etica nell'esercizio della giurisdizione amministrativa si è estesa, quindi, alla dialettica fra la tutela delle legittime aspettative e pretese fatte valere dagli attori di un processo ad impulso di parte e volto all'ottenimento di un bene della vita, e la salvaguardia delle esigenze d'interesse pubblico generale istituzionalmente perseguite dall'amministrazione, e si è spesso imbattuta in due possibili profili di carenza di tutela giurisdizionale, riferiti da un lato all'esercizio della discrezionalità amministrativa e di quella tecnica da parte degli uffici, e dall'altro alla non estensione, di regola, della propria giurisdizione al merito.

Quest'ultimo limite ha infine trovato un argine mediante i maggiori poteri istruttori conferiti al giudice amministrativo e, soprattutto, mediante il giudizio di ottemperanza, e la conseguente nomina di commissari *ad acta*, che sta faticosamente consentendo, insieme alla prima timida applicazione delle nuove *astreintes*, di superare la prassi –non conosciuta in altri Paesi- della frequente inosservanza della condanna dell'amministrazione a un pagamento o ad un *facere*.

Quanto, invece, ai limiti del sindacato del giudice in sede di giurisdizione di legittimità, viene in rilievo una recente evoluzione della giurisprudenza amministrativa resa possibile (così come accade per tanti altri settori) solo dal percorso di integrazione dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che hanno portato alla introduzione e alla sempre maggiore applicazione, nel nostro ordinamento, dei concetti di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell'azione dei pubblici poteri, alla valorizzazione dei principi di tutela della buona fede e dell'affidamento anche nei rapporti fra amministrazione, cittadino e impresa, nonché al riconoscimento del principio di sussidiarietà, oggi sancito dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.

Ne discende che ove l'attività amministrativa si ponga irragionevolmente in contrasto con i compiti di tutela dei diritti e degli interessi pubblici ad essa affidati, ovvero li persegua a prezzo di una irragionevole compromissione dei soggetti interessati e del loro affidamento, naturalmente secondo parametri ricavabili non dall'apprezzamento soggettivo del giudice ma dalle specifiche previsioni normative, un tale sviamento potrà essere apprezzato dal giudice amministrativo nel caso in cui tale decisione sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa del soggetto agente o del soggetto che ha adottato le regole amministrative di ingaggio, mentre, ove l'attività sia doverosa e vincolata, il giudice potrà rimettere la questione di legittimità della norma di legge di riferimento alla Corte Costituzionale o attivare una pronuncia pregiudiziale delle Istituzioni Europee, sciogliendo la tensione fra etica e diritto in un approccio proattivo di difesa delle ragioni delle parti in giudizio e dell'intero ordinamento.

8 – Tuttavia il ruolo del giudice, non solo amministrativo, è ulteriormente aggravato dalla notoria carenza nazionale di sistemi affidabili di verifica e di indirizzo generale interni alla pubblica amministrazione e dalla progressiva estensione e frammentazione dei casi di intervento pubblico nell'economia e nella società civile, (da ultimo, con gli sviluppi delle biotecnologie, del metaverso e della intelligenza artificiale) tecnicamente complessi e spesso divisivi, dovendosi tenere conto di una pluralità di interessi e di sensibilità potenzialmente confliggenti. In tal senso, dunque, il giudice condivide con il funzionario amministrativo l'obbligo posto dall'art. 54 della Costituzione di adempiere alle funzioni pubbliche affidate *“con disciplina e onore”*, quale ancora di salvezza per garantire il buon andamento e l'imparzialità sanciti dall'articolo 97 e (per i giudici) dall'articolo 101 della Costituzione, ovvero per garantire, in una parola, la propria *“credibilità”*.

9 – Al termine di questa sommario *excursus*, dunque, la *“credibilità”* del giudice è il concetto (*rectius*, il valore) che sembra meglio sintetizzare il rapporto fra *“etica”* e *“giustizia”*, e allora viene spontaneo citare la famosa frase *“Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili”*, pronunciata da Rosario Livatino, giovane magistrato, detto il *“giudice ragazzino”*, di dichiarata fede cattolica ma di cristallina imparzialità e di grande impegno civile, ucciso in un agguato mafioso il 21 settembre 1990 ad Agrigento, a soli 38 anni, proclamato beato da Papa Francesco nel 2021.

E' lo stesso Livatino, *“prova provata”* della possibilità, per il giudice, di far coincidere una incrollabile fede, religiosa o politica, e un indomito impegno, civile e sociale, con un inappuntabile e imparziale svolgimento della propria professione, a chiarire il rapporto fra etica e giustizia nella sua relazione nella conferenza su *“Il ruolo del giudice nella società che cambia”* risalente al 7 aprile 1984 ma ancora perfettamente attuale, anche quanto alla necessità, per il giudice, di aprirsi alla società e al cambiamento sociale e tecnologico, adottando però, tutte le cautele necessarie a garantire non solo la sua imparzialità, ma anche la sua –altrettanto essenziale- immagine di imparzialità.

Livatino, in particolare, parte dalla considerazione che lo stesso titolo di quella conferenza pone due temi, la società che cambia ed il magistrato, che appaiono *“in perfetta antitesi fra loro”*, essendo la società in continua evoluzione ed essendo, invece, il magistrato *“solo un dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi”*, ovvero *“un semplice riflesso della legge che è chiamato ad applicare”*. Pertanto, *“se questa cambia, anch'egli dovrebbe cambiare; se questa rimane immutata, anch'egli dovrebbe mantenersi uguale a sé stesso, quali che siano le metamorfosi della società che lo avvolge”*.

Il tema proposto però –prosegue Livatino- *“trae le mosse da una diversa chiave di lettura del ruolo del Magistrato, che si è venuta sempre più affermando a partire dalla metà degli anni '60 e che vuole, esaltando il potere di interpretazione della legge, tracciare un nuovo rapporto tra tale ruolo ed il divenire della società”*, partendo dal presupposto che non sempre la legge è in sintonia coll'evolversi del costume ma *“spesso, troppo spesso, si attarda e si sclerotizza”*. Una tale diversità di ruolo, peraltro, *“non può non rifrangersi nel suo stesso protagonista: il nuovo rapporto cercato fra Magistrato e norma legislativa comporta infatti di necessità che anche il primo esca dalla propria torre eburnea di immutabilità, di ibernazione sociale, divenendo attento, sensibile a quanto accanto a lui si crea, si trasforma, si perde”*.

10 - Attualizzando il pensiero di Livatino il giudice, una volta disceso dalla propria *“torre eburnea”*, non deve neppure rinunciare a sperimentare, studiare e cercare di comprendere, sia nella propria vita professionale che in quella privata, la sempre più impetuosa evoluzione informatica e telematica, con lo sviluppo della rete e dei social, ma anche –in una prospettiva che potrebbe già essere realtà- del *“metaverso”* e della *“intelligenza artificiale”* (che costituisce comunque una sfida avvincente e da non trascurare, rispetto alla fin troppo diffusa *“stupidità naturale”*).

Sono, infatti, evidenti le inedite possibilità, anche per il potenziamento e la *“credibilità”* del servizio giustizia, offerte dal predetto sviluppo tecnologico, che ad esempio ha consentito alla giustizia amministrativa

di superare la pandemia e ora di ridurre l'arretrato mediante un ampio e coraggioso impiego delle udienze telematiche.

Altrettanto evidenti sono le conseguenze economiche, sociali, culturali e di costume –che il giudice non può ignorare- legata anche alla finora impensabile espansione delle possibilità di manifestazione del pensiero mediante canali a larga diffusione e virtualmente illimitati (si pensi alla differenza d'impatto rispetto alla corrispondenza cartolare e al pur recente contenzioso per l'assegnazione delle limitate bande di frequenza televisiva e radiofonica terrestre e per la distribuzione della stampa) e mediante mezzi non implicanti costosi investimenti (rotative, studi televisivi...) e soprattutto implicanti (al contrario dei tradizionali *mass media* quali la TV) una possibilità di *feedback* immediato di tutti gli interessati coinvolti, capace di aprire nuovi spazi di libertà e-quindi- di responsabilità: basti citare alcuni precedenti giurisprudenziali emblematici, concernenti "*daspo*" e "*7 in condotta*" comminati sulla base di commenti che gli interessati hanno, incautamente, affidato alla rete nella tranquilla penombra di un ambiente erroneamente creduto confinato e non pericoloso.

11 - Infatti – è ancora Livatino che parla con la sua relazione- *"il giudice, oltre che "essere" deve anche "apparire" indipendente, per significare che accanto ad un problema di sostanza, certo preminente, ve n'è un altro, ineliminabile, di forma. L'indipendenza del Giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi"*.

Quindi per Livatino, anche se l'indipendenza del Giudice è *"nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività"*, tuttavia *"è da rigettare l'affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, il Giudice non ha altri obblighi da rispettare nei confronti della società e dello Stato e secondo la quale, quindi, il Giudice della propria vita privata possa fare, al pari di ogni altro cittadino, quello che vuole"*.

La ragione è che *"la credibilità esterna della Magistratura nel suo insieme ed in ciascuno dei suoi componenti è un valore essenziale in uno Stato democratico"*. Ne consegue che, quanto alla vita di relazione del magistrato *"è importante che egli offra di sé stesso l'immagine non di una persona austera o severa o compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria sì, di persona equilibrata sì, di persona responsabile pure; potrebbe aggiungersi, di persona comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire. Solo se il Giudice realizza in sé stesso queste condizioni, la società può accettare ch'egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha"*.

"Un Giudice siffatto è quello voluto dalla umanità di sempre, configurato in ogni ordinamento dello Stato di diritto, esaltato nella Carta Costituzionale. Sotto questo aspetto, pertanto, può ben concludersi che non vi può essere relazione alcuna fra l'immagine del Magistrato e la società che cambia, nel senso che la prima non dovrà subire modificazione alcuna, quali che siano i capricci di costume della seconda: il Giudice di ogni tempo deve essere ed apparire libero ed indipendente, e tanto può essere ed apparire ove egli stesso lo voglia - e deve volerlo per essere degno della sua funzione e non tradire il suo mandato".

SCHEDA 2

Codici di comportamento di interesse per la magistratura amministrativa

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

Art. 54. Codice di comportamento.

(Articolo sostituito dal comma 44 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190)

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia ().
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

* * *

Codice etico dei Magistrati del Consiglio di Stato

(adottato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007 dall'Assemblea generale dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato)

Preambolo

Le regole del presente codice etico, non aventi natura ed efficacia di norme giuridiche, sono espressione della tradizione deontologica dei magistrati del Consiglio di Stato e, come tali, patrimonio ideale e pratico affidato esclusivamente alla coscienza individuale dei magistrati stessi. Il codice non ha dunque valore ed efficacia sul piano delle fonti normative pubbliche. La sua forza risiede soltanto nella spontanea adesione di ciascuno degli appartenenti alla categoria alle regole in esso contenute. La violazione delle seguenti proposizioni non comporta l'applicazione di sanzioni.

Regola 1 - Criteri di comportamento nella vita sociale

Il magistrato osserva, nella vita sociale, una linea di condotta ispirata ai più rigorosi canoni di dignità e di decoro, sì da offrire una immagine di se stesso, tale da essere riconosciuta ed apprezzata dai consociati come adeguata al prestigio della funzione esercitata.

A tal fine, nella convinzione che l'essenza della sua funzione sia servizio, tiene, nello stile di vita, un comportamento discreto e riservato, evitando di perseguire potere e ricchezza; adotta nei rapporti sociali un convinto atteggiamento di attenzione verso gli interlocutori e di rispetto nei confronti del personale amministrativo, degli altri soggetti dell'ordinamento del Foro e di chiunque abbia, per qualsiasi motivo, rapporti con lui.¹

Regola 2 - Criteri di comportamento come magistrati

Il magistrato non partecipa ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, se, ai fini della adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di principi, ideologie, doveri o obblighi in contrasto con quelli oggetto del giuramento prestato al momento dell'assunzione delle proprie funzioni istituzionali.

Il magistrato evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o, comunque, appannarne l'immagine.

1 Comma modificato con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Il magistrato cura che le persone frequentate nella vita di relazione non interferiscano con l'esercizio delle proprie funzioni.

Rapporti di amicizia con gli avvocati sono espressioni di esercizio delle libertà della vita di relazione, nella certezza che mai l'avvocato li dichiarerà con clienti o possibili clienti; ove questo dovesse accadere il magistrato è tenuto ad interrompere tali rapporti.²

Regola 3 - Esercizio delle funzioni istituzionali

Il magistrato esercita le proprie funzioni con spirito di autonomia e di indipendenza, con rigore morale e con imparzialità, sollecito soltanto di compiere il proprio dovere ai fini del perseguimento delle attribuzioni del Consiglio di Stato, senza ricercare o attendere riconoscimenti, premi o vantaggi di qualsiasi natura.

Il magistrato cui si tenti di dare notizie confidenziali o di esporre ufficiosamente o privatamente le ragioni della particolare importanza di una lite da lui giudicabile o di una questione sulla quale sia chiamato ad esprimere parere, fa presente che è dovere e invariata pratica dei collegi esaminare con attenzione atti e difese.

Il magistrato, il quale abbia qualsivoglia interesse in una causa innanzi ad un giudice amministrativo, limita i rapporti con i colleghi che ne fanno parte, o possano far parte, dei collegi giudicanti ad una cortesia formale e distaccata.³

Il magistrato si astiene rigorosamente dal manifestare opinioni e giudizi, oralmente o per iscritto, su affari sui quali debba pronunciarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Egli non sollecita la pubblicità o anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti alla propria attività ed evita di manifestare opinioni o giudizi su specifici affari sui quali si sia pronunciato.

Il magistrato non accetta doni da persone o società o enti, con i quali sia venuto o sia in relazione a causa dell'esercizio delle funzioni di Istituto.

Il magistrato, nei rapporti d'ufficio, deve alle opinioni espresse dai colleghi, di qualunque anzianità, nella forma come nella sostanza, la più cortese attenzione, mirando a cogliere nel contributo di ciascuno ogni possibile seme di miglioramento del proprio pensiero. Agli anziani è dovuto il rispetto che meritano per la saggezza dell'esperienza e per la maggiore attività spesa al servizio dello Stato.

2 Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

3 Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Regola 4 - Attività esterna

L'espletamento di incarichi esterni non sovrasta, per impegno e per durata, lo svolgimento dei compiti istituzionali, sì da evitare che si configuri una vera e propria carriera parallela.

Il magistrato non chiede né cerca di ottenere interessamenti o segnalazioni di sorta presso l'amministrazione o l'autorità o la persona, che potrebbe conferire l'incarico; rifiuta incarichi di contenuto generico o di collaborazione in posizione subordinata presso strutture amministrative o incarichi che siano, comunque, in disarmonia con attività istituzionali svolte presso il Consiglio di Stato.

Il magistrato non sollecita il conferimento di incarichi, pur se l'attribuzione ne sia consentita; se officiato per il conferimento, accerta previamente se l'incarico sia coerente ed adeguato, per tipologia e livello, con la dignità della posizione di magistrato; valuta, poi, l'opportunità di accettarlo in relazione alla natura della attività da svolgere, al contesto in cui la medesima dovrebbe essere applicata e alla propria posizione, con particolare riguardo alle funzioni istituzionali in atto espletate e alla propria anzianità di servizio.

Al rientro dal collocamento fuori ruolo e, comunque, al termine di un incarico istituzionale esterno di particolare impegno, il magistrato comunica al Presidente del Consiglio di Stato, per eventuale diffusione tra i colleghi, nelle forme più opportune, l'essenziale contenuto culturale della sua esperienza.

Regola 5- Preparazione professionale

Il magistrato conserva ed accresce la preparazione professionale con assiduo impegno di studio. Particolare attenzione e studio devono essere riservati ai problemi di carattere istituzionale e a quelli dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, della giurisdizione e del processo, con speciale riferimento alle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Regola 6 - Interpretazione e integrazione di regole del codice

Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi circa le regole del presente codice o si verifichino attuazioni nuove o si prospettino, comunque, questioni di difficile soluzione, il magistrato consulta il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato.

Le soluzioni suggerite sono comunicate al magistrato delegato ai sensi della regola 7, il quale deve provvedere alla loro formulazione ed all'inserimento nella apposita Raccolta delle regole del codice etico.

Integrazioni di particolare rilievo, secondo il giudizio del Presidente del Consiglio di Stato e del Presidente dell'Associazione Magistrati del Consiglio di Stato, sono adottate secondo il procedimento previsto dall'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.4

Regola 7 - Conservazione delle regole

All'inizio di ogni biennio, un magistrato designato dai colleghi assume l'incarico di conservatore della raccolta di regole del codice etico. Egli cura l'acquisizione di nuove regole provvede, d'intesa con i colleghi, agli aggiornamenti che si rendano necessari.

4 Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Codice etico dei magistrati amministrativi dei tribunali amministrativi regionali

(adottato il 13 maggio 1994)

Parte I - Criteri di comportamento nella vita sociale

Regola 1 –

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza e sensibilità all'interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

Regola 2

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono agli aderenti la prestazione di promesse di fedeltà o di un giuramento o di una promessa di osservanza di principi, ideologie o doveri o che possano comunque comportare la compromissione della propria imparzialità e che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati e sugli scopi perseguiti.

Regola 3

I magistrati si astengono rigorosamente dal manifestare, in qualunque forma, opinioni o giudizi su affari sui quali si siano pronunciati o debbano pronunciarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

I magistrati si astengono dal sollecitare ogni pubblicità di notizie attinenti alla propria attività istituzionale, e, ove necessario, si limitano a chiarire fatti e circostanze non riservati senza indulgere in commenti di alcun genere.

Regola 4

I magistrati non accettano doni da persone, società o enti con i quali siano venuti o siano in relazione a causa dell'esercizio delle proprie funzioni, eccettuati donativi di modesto valore in occasione di tradizionali ricorrenze.

Parte II - Attività istituzionale

Regola 5

I magistrati garantiscono, curano e difendono l'imparziale ed indipendente esercizio delle funzioni loro affidate. A tal fine si astengono da ogni comportamento che possa compromettere la loro indipendenza ed imparzialità.

I magistrati sono tenuti a scoraggiare contatti informali ed ufficiosi su questioni attinenti alla propria attività e a non prestare attenzione ad alcuna sollecitazione.

In ogni caso i magistrati sono tenuti ad una rigorosa applicazione dell'istituto dell'astensione di cui all'art. 51, ultimo comma, c.p.c..

I magistrati, nei rapporti d'ufficio, sono tenuti senza distinzione di qualifica e di anzianità, a dimostrare disponibilità ed attenzione nei confronti delle tesi ed opinioni espressi dai colleghi.

I magistrati evitano manifestazioni di familiarità e confidenza con gli altri protagonisti del processo.

Regola 6

I magistrati conservano, accrescono e aggiornano la propria preparazione culturale e professionale.

Particolare impegno e studio devono essere dedicati ai problemi di carattere istituzionale ed a quelli dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, della giurisdizione e del processo, con speciale riferimento alle attribuzioni del giudice amministrativo.

Parte III - Attività Esterna

Regola 7

I magistrati, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti da leggi e da regolamenti in tema di incarichi extraistituzionali, assicurano che il loro eventuale espletamento sia finalizzato principalmente all'arricchimento della loro preparazione culturale e professionale, senza incidere, dal punto di vista dell'impegno lavorativo, sulla attività istituzionale e senza che essi, per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

Parte IV - I doveri dei dirigenti

Regola 8

Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario cura l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili, in modo da ottenere il migliore risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle reciproche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio, assicurando trasparenza e equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza ed assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tale fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Disposizioni finali

Regola 9

Ciascun magistrato, sulla base della propria spontanea adesione alle regole del presente codice etico, si impegna ad osservare nella forma e nella sostanza le disposizioni ivi contenute.

L'adesione si intende prestata ove non pervenga all'Associazione nazionale dei magistrati amministrativi contrario avviso nel termine di giorni sessanta dalla trasmissione del presente testo.

Regola 10

Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi circa le disposizioni del presente codice etico, ovvero si verifichino situazioni nuove o si prospettino comunque questioni di difficile soluzione, i magistrati rimettono la questione al Consiglio di Presidenza.

Le soluzioni suggerite saranno comunicate ai magistrati per l'adesione con le modalità di cui alla precedente regola 9.

Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A.

(adottato con delibera del C.P.G.A. in data 16 aprile 2010)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - le regole del presente codice etico non hanno natura ed efficacia di norme giuridiche; esse costituiscono patrimonio ideale e pratico affidato alla coscienza individuale dei componenti il Consiglio di Presidenza. La forza del codice risiede solo nella spontanea adesione di ciascuno alle regole in esso contenute.

2. Il componente osserva nella vita sociale una condotta ispirata a dignità e decoro adeguati al prestigio della funzione esercitata; adotta un comportamento discreto e riservato, evitando esternazioni e collegamenti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione.

3. Il componente non partecipa:

a) ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell'adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di doveri o obblighi di obbedienza;

b) ad associazioni, circoli o altri organismi, ovvero a gruppi di potere ove possa subire condizionamenti per la sua attività quale componente del Consiglio di Presidenza;

c) alle delibere degli organi direttivi di associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi riguardanti questioni di competenza del C.P.G.A.

4. Il componente:

a) esercita le sue funzioni con spirito di autonomia e indipendenza nonché con rigore morale ed imparzialità;

b) mantiene la riservatezza sulle questioni all'esame delle commissioni e degli affari trattati nelle sedute non pubbliche del Consiglio;

c) nell'esprimere, o riferire, giudizi ed opinioni collegati alla propria o all'altrui attività consiliare, mantiene un tono improntato alla massima correttezza istituzionale;

d) esamina compiutamente tutti gli affari sui quali è chiamato a deliberare, seguendo con il massimo scrupolo il relativo iter procedimentale;

e) ispira i propri rapporti con gli altri componenti ai principi di leale collaborazione, trasparenza e reciproco rispetto.

f) si astiene dal presentare la propria candidatura alle elezioni degli organi direttivi di associazioni sindacali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del menzionato regolamento interno, il componente s'impegna a non assumere, durante il suo mandato:

a) incarichi di qualsiasi natura che, per l'impegno richiesto, possano comportare un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di componente del Consiglio

b) incarichi che, in relazione all'organo che li conferisce, possano comportare condizionamenti per l'attività di componente;

c) incarichi nell'ambito dei magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, del Segretariato generale e degli uffici centrali della giustizia amministrativa.

SCHEDA 3

Artt. 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186 ed altre norme in materia disciplinare riguardanti la magistratura del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

Art. 13

(Attribuzioni del consiglio di presidenza)

Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;

5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;

((6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati)).

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Art. 32

(Disciplina)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

Art. 33

(Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento)

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

Art. 34

(Decisione del procedimento disciplinare)

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 - Guarentigie della magistratura.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 1946, n. 136)

TITOLO II

Sezione II - Della disciplina dei magistrati.

Art. 17. Disposizione generale.

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006). Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione

Art. 18. Responsabilità disciplinare dei magistrati.

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 19. Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) la rimozione;
- 5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito, dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei nn. 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia (18) ha facoltà di respingere.

(18) Ora Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 10, L. 24 marzo 1958, n. 195.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 20. Ammonimento.

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza (21).

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare. *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 21. Altre sanzioni disciplinari.

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare (24), quando infligge una sanzione più grave dell'ammonizione, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario.

Vedi anche art. 61, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(24) Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(25) Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Capo IV - Del procedimento disciplinare.

Art. 27. Titolarità dell'azione disciplinare.

La azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare competente. *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto.)

Art. 28. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli artt. 3 del Codice di procedura penale¹ e 31 del presente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunciata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.

1 Si riporta il testo dell'abrogato art. 3 c.p.p. 1930:

(Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari).

Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di reato non perseguibile d'ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all'autorità competente.

Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorità.

Quando l'azione penale è già in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorità che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 29. Effetti disciplinari dei giudicati penali.

Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli artt. 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene proscioltto dal giudice penale con sentenza, pronunciata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per improvvisabilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato. *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare (32), su richiesta del Ministro o del pubblico Ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporre la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare (33).

Il Tribunale disciplinare (34) può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37.

(32) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(33) Vedi ora art. 57, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(34) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio (36). *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo (37).

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto (38)

(36) Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(37) Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 3-22 luglio 2003, n. 264 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 sollevata in riferimento all'art. 3 della *Costituzione*.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 32. Istruttoria nel procedimento disciplinare.

Il pubblico Ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare (40).

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico Ministero o il commissario istruttore per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli artt. 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli artt. 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale.

(40) Vedi ora art. 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 33. Chiusura dell'istruzione.

Compiuta la istruzione, il pubblico Ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare (42) provvede in Camera di consiglio. *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Il Tribunale disciplinare (43) dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico Ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare (44) fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico Ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

(42) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(43) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(44) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 34. Discussione nel giudizio disciplinare.

Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare (46), nominato dal presidente fra quelli che non hanno avuto l'incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, di grado non inferiore a giudice od equiparato ed a consigliere di Corte di appello od equiparato, rispettivamente per i giudizi davanti ai Consigli giudiziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare (47) (48) (49).

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali(50).

(46)Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(47) La distinzione non sussiste più, data la competenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(48)La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio-8 giugno 1994, n. 220 (Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore. La Corte costituzionale, con sentenza 13-16 novembre 2000, n. 497 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 13 aprile 1995, n. 119 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006). Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione

Art. 35. Sentenza disciplinare.

Il Collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico Ministero, sentito per ultimo l'incolpato. Il pubblico Ministero non assiste alla deliberazione in Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considerazione richieste dalla sua funzione, può essere deliberata la dispensa dall'ufficio.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 36. Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso.

Quando l'incolpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 37. Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari.

Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico Ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia (53).

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione (54).

Se l'incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato può essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità (55). *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari (56) non è ammesso alcun altro gravame].

(53) Vedi, ora, art. 17 ult. co., L. 24 marzo 1958, n. 195.

(54) Vedi, ora, art. 60, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(55) Vedi, anche, art. 62, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(56) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006).

Art. 38. Disposizione speciale per gli uditori. (58)

Le disposizioni sul procedimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previste dal precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio al quale l'uditore è addetto, fermo il disposto dell'art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell'art. 4] (59).

(58) Vedi, ora, artt. 4 e 10 n. 3, L. 24 marzo 1958, n. 195.

(59) Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Disposizioni di attuazione e di coordinamento della L. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 1958, n. 232)

Art. 59. Azione disciplinare.

I rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare sono trasmessi al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Ministro promuove l'azione disciplinare mediante richiesta al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Procuratore Generale inizia l'azione disciplinare richiedendo al Consiglio superiore della magistratura l'istruzione formale, ovvero comunicando allo stesso Consiglio che procede con istruzione sommaria.

Il Procuratore Generale, quando intende promuovere l'azione disciplinare avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 14 della legge, ne dà notizia al Ministro dieci giorni prima, indicando sommariamente i fatti per i quali intende procedere. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore Generale anche dopo l'inizio dell'azione stessa.

La comunicazione preventiva di cui al comma precedente non è richiesta quando il Procuratore Generale contesta o chiede che siano contestati nuovi fatti durante il corso dell'istruzione.

L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare (13).

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento (14).

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare (15). Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta (16) (17).

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro (18).

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato (19)] (20).

(13) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(14) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(15) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(16) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 579, (Gazz. Uff. 2 gennaio 1991, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, quarto comma, L. 3 gennaio 1981, n. 1 - più esattamente, art. 59, nono comma, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, della L. 3 gennaio 1981, n. 1, nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio.

(18) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(19) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto dell'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

(20) Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006). *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Regio Decreto 26 aprile 1924, n. 1054

Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato

(Pubblicato nella G.U. 7 luglio 1924, n. 158)

Art. 5

(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio, né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;

2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro reputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti previsti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato è fissato al compimento degli anni settanta.

Legge 13 aprile 1988, n. 117

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

(Pubblicata nella G.U. 15.4.1988, n. 88)

Art. 9

Azione disciplinare

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta (...). Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.
3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2006, n. 67)

Art. 30

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006 – artt 39 - 43

CAPO VI - DISCIPLINA

Art. 39 - Titolarità dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 40 - Accertamenti preliminari

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di Presidenza deferisce la questione alla Commissione di cui all'art. 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982 n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda Commissione permanente. La Commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminare entro trenta giorni.
2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di Presidenza designa il nominativo di due supplenti.
3. Qualora un componente della Commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della Commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.
4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della Commissione.

Art. 41 - Contestazione dei fatti

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni. *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Art. 42 - Istruttoria

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all'art. 40 di procedere all'istruttoria.
2. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla Commissione prevista dall'art. 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.
3. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.

Art. 43 - Decisione

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.
2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.
3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della Commissione istruttoria più anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.
4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.
5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'art. 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982, n. 186.
6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza

ALTRE NORME D'INTERESSE

A - sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale nei confronti di magistrati amministrativi

R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 5

R.D. Lgs. 31.5.1946, n. 511, art. 30 e 31

Legge 27.4.1982 n. 186, artt. 24 e 32

L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9

Legge 27.3.2001 n. 97, art.3 e 4

D.Lgs. 23.2.2006, n. 109, art. 30.

Consiglio di Presidenza del 31 maggio 2007

Criteri regolatori in materia di sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale nei confronti di magistrati amministrativi

1. La disciplina applicabile ai magistrati amministrativi per l'ipotesi di sospensione cautelare dal servizio è tuttora rinvenibile nell'art. 31 del R.D. Lgs. 31.5.1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), in virtù del rinvio alle norme previste per i magistrati ordinari operato dall'art. 32 della legge 27.4.1982 n. 186.

Va ricordato che l'art. 31 del R.D. Lgs. 31.5.1946, n. 511 risulta abrogato per opera dell'art. 31 del D.lgs. 23.2.2006, n. 109; tuttavia, il medesimo D.Lgs. 109/2006, all' art. 30, prevede che "il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili". Occorre pertanto ritenere che l'abrogazione del R.D. Lgs. 511/1946 espliciti i suoi effetti unicamente nei confronti dei magistrati ordinari.

L'art. 31 del R.D. Lgs. 31.5.1946, n. 511 disciplina le ipotesi di sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale, prevedendo la sospensione di diritto del magistrato dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato di arresto o di cattura (comma 1) e la sospensione facoltativa del magistrato sottoposto a procedimento penale per reato non colposo (comma 3).

Sulla sospensione dei magistrati amministrativi dalle funzioni delibera il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 24 della legge 27.4.1982 n. 186, salva la possibilità di un decreto presidenziale urgente con ratifica successiva da parte del Consiglio di Presidenza.

2. La sospensione cautelare facoltativa dal servizio di un magistrato amministrativo si fonda su molteplici ragioni, che possono eventualmente concorrere tra loro nei singoli casi concreti.

L'interesse principale tutelato dalla norma è sicuramente costituito dal possibile discredito nei confronti dell'opinione pubblica causato dal fatto in sé e dalla risonanza sulla stampa e più in generale sui media del procedimento penale che coinvolge il magistrato.

Il discredito per la funzione giurisdizionale e segnatamente per la giustizia amministrativa, che è certamente amplificato dalla preventiva misura cautelare di custodia, va valutato con particolare attenzione, perché una sentenza redatta da chi sia sottoposto a procedimento penale circondato da pubblico clamore è una sentenza che per l'uomo della strada vale assai poco: perciò in questo caso la sospensione dal servizio è finalizzata alla tutela del funzionamento dell'amministrazione della giustizia, il cui buon nome è uno dei primi valori da tutelare.

Un discredito, o comunque un allarme sociale, che sono evidentemente destinati ad una maggiore diffusione in funzione della natura e della gravità del reato contestato. Va rilevato che la condotta richiesta dall'ambiente sociale al magistrato, per quanto riguarda il rispetto della legge, è, in ragione dell'ufficio svolto, rigorosa.

Infine, ma in ogni caso anch'essa meritevole di considerazione, sta l'opportunità di tutelare lo stesso magistrato rinviato a giudizio dal sospetto che la sua serenità sia turbata dalle vicende personali, con possibile pregiudizio della qualità del lavoro che è chiamato a svolgere.

Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza

Area per la documentazione

3. Quanto premesso consente di individuare con più precisione anche la natura delle valutazioni rimesse al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (da ora CPGA) e i relativi parametri.

Trattandosi di valutare l'opportunità di assumere una misura cautelare e di tutelare gli interessi appena indicati, è evidente che:

- a) la ratio dell'intervento del CPGA, non consiste nella verifica della maggiore o minore veridicità delle imputazioni rivolte al magistrato, rimesse in questa fase alla competente Autorità Giudiziaria, ma principalmente nel verificare se e quanto dalle medesime possano derivare pregiudizi agli interessi tutelati dalle disposizioni in parola;
- b) di conseguenza, il fatto su cui il CPGA è chiamato a pronunciarsi è il dato costituito dalla natura delle imputazioni mosse e dalla loro suscettibilità di generare allarme sociale tale da pregiudicare la credibilità della funzione giurisdizionale, anche con riguardo a fattori di tempo e di luogo. Sotto questo profilo, e con particolare riguardo al momento della richiesta di rinvio a giudizio, andranno pertanto verificate anche l'attualità della lesione, la riconoscibilità della connessione del reato contestato con le funzioni esercitate, nonché la permanenza del magistrato nel medesimo contesto territoriale.

4. Per agevolare tali apprezzamenti, e per assicurare all'operato del CPGA una uniformità di condotta in queste ipotesi, si ritiene opportuno definire alcuni criteri di riferimento la cui preventiva individuazione elimini, o riduca al minimo, oscillazioni nel metodo e nel merito sempre possibili.

A tale scopo, in merito ai casi di sospensione cautelare facoltativa del magistrato sottoposto a procedimento penale, i riferimenti da considerare ai fini della valutazione riguardano la natura del reato contestato e la sua relativa gravità. A tal fine, si propone di ripartire le fattispecie criminose in due categorie:

☐ nella prima, l'intrinseca gravità del reato o la sua particolare idoneità a vulnerare proprio i beni istituzionalmente affidati all'operato del magistrato amministrativo (v. ad es. i reati contro la pubblica amministrazione) portano a concludere per l'opportunità di adottare la misura cautelare salvo che elementi propri del singolo caso esaminato non conducano a soluzione contraria, superando la presunzione;

☐ nella seconda, al contrario, il limitato rilievo intrinseco del reato contestato al magistrato o la sua evidente estraneità alle funzioni da questi esercitate suggerisce la necessità della valutazione in concreto degli elementi di cui al precedente punto 3.b) e dunque la necessità di provare di volta in volta, in sede di CPGA, la sussistenza di elementi che giustifichino l'adozione della misura cautelativa, quali possono essere la natura e l'intensità dell'elemento psicologico e l'entità della concreta lesione del bene protetto dalla norma penale.

5. In via esemplificativa, sono ascrivibili al primo gruppo di reati, quelli che dovrebbero portare in linea di massima alla sospensione cautelare dal servizio, i delitti di seguito indicati:

tutti i delitti previsti dal titolo I del libro II del codice penale (reati concernenti la personalità dello Stato);

Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza

Area per la documentazione

tutti i delitti previsti dal titolo II del libro II del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione);

tutti i delitti previsti dal titolo V del Libro II del codice penale (reati concernenti l'ordine pubblico);

tutti i delitti non colposi previsti dal titolo VI del libro II del codice penale (reati contro l'incolumità pubblica);

tutti i delitti previsti dal capo III del Titolo VII del libro II del codice penale (falsità in atti);

i delitti previsti dal capo I del Titolo XII del libro II del codice penale, dall'art. 575 all'art. 586 (reati concernenti la vita e l'incolumità individuale);

tutti i delitti previsti dal capo III del titolo XII del libro II del codice penale (reati contro la libertà individuale);

i delitti previsti dal capo I del titolo XIII del libro II del codice penale, dall'art. 624 all'art. 630 compreso (reati contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone), nonché i delitti di cui al capo III dello stesso titolo, dall'art. 640 all'art. 645 (reati contro il patrimonio mediante frode).

Al secondo gruppo di cui al precedente punto 4 – reati per i quali dovrebbe essere generalmente esclusa la sospensione cautelare dal servizio, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione in concreto – appartengono tutte le altre fattispecie di reato non comprese nell'elenco precedente.

6. La commissione può chiedere al magistrato interessato di produrre una memoria scritta e/o di essere sentito nell'ambito del procedimento.¹

B – Incompatibilità territoriale dei magistrati amministrativi

R.D 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, 18 e 19

R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 2

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 24 e 25

Legge 27 marzo 2001 n. 97, art. 3

Incompatibilità per magistrati vincitori di concorso

Delibera del 28 gennaio 2005

Negli atti di interpello relativi all'assegnazione di sede (prima assegnazione e trasferimenti) deve essere esplicitamente richiesto agli aspiranti di indicare in relazione a ciascuna delle sedi richieste:

1) se ricorrano o meno le situazioni che potrebbero dar luogo alla fattispecie di incompatibilità prevista dagli articoli 18 e 19 del R.D. 30/01/1941 n.12 (Ordinamento giudiziario) e precisamente:

“Articolo 18. Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato (o di procuratore), né comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato (o di procuratore).”

“Articolo 19. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministero della giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso”;

2) l'eventuale attività esercitata come avvocato negli ultimi 5 anni;

3) l'eventuale attività svolta presso la pubblica amministrazione negli ultimi 5 anni. 1

1 Modificata con delibera del 28 maggio 2018.

Circolare approvata nella seduta del 12 ottobre 2006

OGGETTO: incompatibilità ambientale e recenti decisioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ritiene opportuno segnalare a tutti i Presidenti dei TT. AA. RR. la necessità del rispetto dell'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario, anche alla luce di recenti casi di incompatibilità ambientale venutisi a creare in alcune circoscrizioni.

La giurisprudenza amministrativa formatasi sull'applicazione del citato art. 18, ossia in generale dell'esercizio abituale della professione di avvocato da parte di parente fino al secondo grado o di affine fino al primo grado avanti all'ufficio giurisdizionale in cui il magistrato svolge le proprie funzioni, ha ritenuto che tale norma obbedisca a criteri di discrezionalità, viste le disposizioni in materia di trasferimento d'ufficio dei magistrati, soprattutto alla luce dell'estrema varietà di elementi con i quali si possono presentare le situazioni concrete che rappresentano il presupposto per l'esercizio del potere.

In breve si è considerato che reali situazioni di incompatibilità ambientale debbano essere verificate alla luce delle dimensioni del "foro" nel quale si trovano il giudice ed avvocato parenti o affini oppure alla luce della posizione del magistrato nei confronti del quale si è verificata l'incompatibilità.

Perciò, quanto al primo aspetto, si devono considerare le dimensioni del centro - o dei centri – cittadino in cui l'incompatibilità si verifica e conseguentemente i numeri del locale Ordine degli Avvocati o la dotazione organica del Tribunale, mentre, quanto al secondo aspetto, si dovrà verificare se il magistrato interessato ricopra o meno funzioni direttive o semidirettive, oppure se medesimo si trovi in quella sede da molto o da poco tempo, ed inoltre quale sia il settore d'esercizio professionale dell'avvocato.

A questi fini si rileva l'opportunità che i Presidenti verifichino la posizione propria e di tutti i magistrati appartenenti al Tribunale e segnalino al Consiglio di Presidenza tutte le situazioni in cui potrebbero profilarsi aspetti di incompatibilità ambientale oppure la loro inesistenza.

Si raccomanda l'urgenza, visto che la questione investe seriamente la credibilità di ciascun Ufficio e di tutta la Giustizia Amministrativa.

CASISTICA

Seduta del 12 maggio 2005

Il Consiglio di Presidenza ha preso atto che non sussistono motivi di incompatibilità con riferimento al caso di esercizio della professione di avvocato da parte del padre di un referendario nella regione sede del T.A.R. di assegnazione del magistrato.

Seduta del 18 novembre 2005

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato nel senso di ritenere sussistente una situazione di incompatibilità con riferimento al caso di esercizio della professione di avvocato da parte del figlio di un presidente di sezione staccata di T.A.R. nella medesima sede e, pertanto, ha invitato l'interessato a rimuovere tale situazione.

Seduta del 23 marzo 2006

Il Plenum ha confermato l'esistenza della situazione di incompatibilità ambientale rilevata nella seduta del 18 novembre 2005 e di conseguenza ha disposto il trasferimento d'ufficio di un presidente di sezione staccata, con conferimento delle funzioni di presidente di sezione interna del T.A.R. del capoluogo, a decorrere dalla registrazione del relativo decreto, specificando altresì che nella fattispecie non è applicabile il periodo minimo di permanenza nella sede e che pertanto non gli è preclusa la partecipazione alle tornate di trasferimento dei magistrati.

Sedute del 21 ottobre 2005 e del 6 aprile 2006

Il Consiglio di Presidenza, visto l'art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, applicabile alla giurisdizione amministrativa, considerati gli atti assunti, ha deliberato nel senso di ritenere sussistente una situazione di incompatibilità di un consigliere di T.A.R. per incompatibilità di sede, dovuta all'esercizio della professione di avvocato da parte del figlio nella medesima sede e di invitare l'interessato a rimuovere la stessa.

Il Consiglio di presidenza ha successivamente deliberato (6 aprile 2006) il trasferimento d'ufficio del suddetto magistrato.

Seduta del 26 gennaio 2007

Il Consiglio di presidenza ha deliberato il trasferimento d'ufficio di un consigliere di T.A.R. per incompatibilità di sede, dovuta all'esercizio della professione di avvocato da parte del figlio nella medesima sede.

Seduta del 23 ottobre 2009

Il Consiglio di presidenza ha deliberato il trasferimento d'ufficio di un consigliere di T.A.R. per incompatibilità di sede, dovuta all'esercizio della professione di avvocato da parte del figlio nella medesima sede.

In particolare, era stato richiesto al magistrato di far pervenire al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa una rinuncia scritta del figlio a tutti i mandati per il patrocinio di cause presso il T.A.R. di appartenenza del padre. Non avendo il magistrato fatto pervenire tale rinuncia, il plenum ha ritenuto sussistente la situazione di incompatibilità ambientale ed ha deliberato il trasferimento d'ufficio.

Seduta del 6 novembre 2009

Il Consiglio ha demandato alla 4^a Commissione l'individuazione della sede dove destinare un magistrato amministrativo, previa valutazione dei posti vacanti, a seguito del trasferimento per incompatibilità ambientale disposto nei suoi confronti nella seduta del 23 ottobre 2009.

C - ESPOSTI

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

(Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004, come modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 83 del 17 ottobre 2017, adottata nel Plenum del 29 settembre 2017).

Articolo 38. Esposti

1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II Commissione permanente.
2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la Commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente. 2
- 2bis. In relazione ad esposti provenienti da magistrati amministrativi concernenti specifiche questioni organizzative o comportamenti di altri colleghi, se la II Commissione esclude la sussistenza di profili disciplinari, ma ravvisa la necessità di risolvere i problemi prospettati, riferisce al Consiglio, previa eventuale seduta congiunta con la Terza Commissione, con proposta motivata che indica la necessaria misura, sentiti, gli interessati, ove necessario.3
- 2ter. Nei casi di cui al comma 2-bis la Commissione può tenere conto per la valutazione dell'esposto e della relativa misura da adottare, ove ricorrano profili comportamentali, anche dei codici deontologici approvati dalle associazioni dei magistrati amministrativi.3
3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la Commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.
4. Ove, invece, la Commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.
5. Di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile.

SCHEDA 4

Proposta di iniziativa legislativa in materia di disciplina dei magistrati amministrativi

Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015

Preso atto che la II Commissione permanente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (in prosieguo C.P.), ha stabilito di elaborare uno schema di riforma della legge n. 186 del 1982 nella parte relativa alla disciplina della magistratura amministrativa, dandone comunicazione al Plenum in data l'11 maggio 2012.

Considerato che:

a) l'attuale disciplina normativa racchiusa negli artt. 32 – 34 della l. n. 186 del 1982 non regola in maniera organica, coerente e omogenea l'intero procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi, mancando, fra l'altro, la tipizzazione degli illeciti e le correlate sanzioni disciplinari; b) si palesa necessaria una riforma organica della materia alla luce delle criticità evidenziate dalla prassi nel corso degli anni avuto particolare, ma non esclusivo riguardo, ai seguenti punti:

I) disomogeneità delle soluzioni normative previste per le varie magistrature in materia disciplinare, e conseguente vulnus alla realizzazione del valore dell'indipendenza del giudice, tenuto conto che le varie soluzioni in concreto individuate devono, viceversa, valere sia per la magistratura ordinaria che per quella speciale (cfr. in tal senso Corte cost. 27 marzo 2009, n. 87);

II) necessità di evitare la sovrapposizione della funzione di promovimento del procedimento disciplinare (attualmente intestata sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che al Presidente del Consiglio di Stato) e di contestazione degli addebiti (affidata all'intero Consiglio), con quella decisoria (rimessa sempre all'intero Consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato), mediante l'istituzione di un apposito collegio giudicante;

III) assegnare al vicepresidente del C.P. la funzione di presidente della istituenda sezione disciplinare da svolgere per l'intero arco della consiliatura;

IV) attribuire la titolarità dell'azione disciplinare, oltre che in capo al presidente del Consiglio dei ministri, secondo la normativa vigente, anche al Presidente Aggiunto in luogo del Presidente del Consiglio di Stato, per le ragioni illustrate nella relazione);

V) attribuire ai titolari dell'azione disciplinare il compito di contestare gli addebiti avvalendosi per l'attività istruttoria di una apposita commissione insediata presso il C.P.;

VI) confermare in capo al C.P. il compito di inoltrare, in via esclusiva, gli esposti non ritenuti meritevoli di immediata archiviazione ai titolari dell'azione disciplinare;

VII) prevedere termini certi di inizio e conclusione del procedimento disciplinare qualificando espressamente quelli perentori;

Vista l'approfondita bozza di articolato elaborata dal presidente della II° Commissione relativa alla modificazione degli aspetti procedurali, già assegnata all'ordine del giorno del *Plenum* del ;

Viste le osservazioni comunicate dal Presidente del Consiglio di Stato tramite il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Tutto quanto premesso si propone al C.P.:

1. di approvare l'articolato di cui all'Allegato A;
2. di approvare la relazione di cui all'Allegato B;
3. di invitare il presidente del Consiglio di Stato a trasmettere al Governo la presente delibera ed i relativi allegati;
4. di dare adeguata pubblicità, sul sito intranet della G.A., alla presente delibera.

Allegato A

Art.1

Sostituzione dell'articolo 32 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 32 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dai seguenti:

<<Art. 32

Illeciti disciplinari

1. Il magistrato ispira la propria condotta ed esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.

2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità per rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;

f) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

g) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

h) l'adozione di provvedimenti nei casi non previsti dalla legge, nonché sulla base di un errore macroscopico conseguente a grave e inescusabile negligenza, purché abbiano leso, in modo rilevante, diritti soggettivi e interessi legittimi;

i) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sull'attività giurisdizionale e consultiva, adottate dal Consiglio di presidenza;

j) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

k) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

l) l'omessa trattazione da parte del presidente di sezione o del presidente di un collegio giudicante di affari nonché l'omessa redazione dei relativi provvedimenti, quando previsto dalle disposizioni sull'attività giurisdizionale e consultiva dei magistrati;

m) l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità, quando previsto da norme di legge o da disposizioni del Consiglio di presidenza;

n) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti; *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

o) l'omissione, da parte del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

p) rendere dichiarazioni o interviste che riguardino soggetti coinvolti negli affari in trattazione;

q) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;

r) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.

3. Fermo quanto previsto dalle precedenti specifiche ipotesi, l'interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) l'avvalersi della qualità e l'esercizio delle funzioni di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, nonché per ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti pendenti, ovvero dai difensori di costoro o da altri soggetti comunque coinvolti in detti procedimenti;

b) l'assunzione e lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione o il conferimento del Consiglio di presidenza, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

c) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o consultiva o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri di servizio;

d) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

f) rendere comunicazioni o interviste, in sede diversa dalla corrispondenza privata e dalla discussione scientifica, lesive della dignità delle persone e del decoro delle istituzioni.

5. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai

sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;
Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione

d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Art. 32 bis

Sanzioni

1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) *l'ammonimento;*

b) *la censura;*

c) *la perdita dell'anzianità;*

d) *l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;*

e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

f) *la rimozione.*

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave.

3. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

4. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

5. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.

6. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive,

corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.

7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico di referendario o primo referendario; alla metà, se di consigliere o presidente di sezione.

8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

9. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 32 comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza di una delle cause di incompatibilità per rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio;

d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall'articolo 32, comma 2, lettere d), e); *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

f) *il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;*

g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

h) *la scarsa laboriosità;*

i) *la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;*

j) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

k) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto e ottenuto la prescritta

autorizzazione, ovvero in assenza del conferimento, da parte Consiglio di presidenza.

10. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 32, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale.

11. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attività di altro magistrato, da parte del presidente della sezione o del collegio, se ripetuta o grave.

12. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione o il conferimento, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

13. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre:

a) nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale;

b) nella estinzione del rapporto di lavoro o di impiego di cui all'articolo 32-*quinqies* del codice penale;

c) in una misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva;

d) in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

14. Ai magistrati amministrativi si applicano:

a) le disposizioni del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale e funzionale, di sospensione dal servizio, di ricostruzione della carriera, di rapporti fra procedimento disciplinare e giudizio penale, cessazione del rapporto di impiego e giudicato amministrativo, sostituendosi al Ministro il Consiglio di presidenza;

b) l'articolo 4, legge 25 gennaio 1982, n. 17;

c) gli articoli 3 e 4 legge 27 marzo 2001, n. 97;

d) l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 2, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.>>

Art. 1 bis 49

49 Articolo introdotto con delibera del CPGA del 6 novembre 2015.

Agli articoli 32 e 32 bis della legge 27 aprile 1982 n. 186 è aggiunto il seguente: *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

<<Art. 32 ter

Riabilitazione

Trascorsi cinque anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare ed a condizione che il Magistrato condannato, nel corso del suddetto periodo:

- non abbia subito alcun procedimento disciplinare;
- abbia tempestivamente e diligentemente adempiuto a tutti i suoi doveri di ufficio;

possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva;

possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal Magistrato dopo la sanzione ed a causa di questa, ad esclusione di quelli che hanno condotto alla sua esclusione da procedure di nomina a Presidente.

Il provvedimento è adottato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, su proposta della competente Commissione, all'esito di un'istruttoria appositamente disposta, anche d'ufficio.>>

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 33 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 33 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

<<Art. 33

Organi del procedimento disciplinare

1. Sono organi del procedimento disciplinare:

- a) il presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato;
- b) la commissione istruttoria;
- c) la sezione disciplinare.

2. Il presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato

esercitano l'azione disciplinare mediante contestazione degli addebiti.

3. La commissione istruttoria è composta da tre membri diversi dai componenti della sezione disciplinare; la commissione istruisce il procedimento riferendo gli esiti all'organo che ha esercitato l'azione disciplinare.

4. All'interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è istituita la sezione disciplinare. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare:

- a) il vice presidente del Consiglio di Presidenza, che la presiede;
- b) un membro eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d);
- c) un membro con qualifica di presidente di sezione o di consigliere di Stato;
- d) due membri appartenenti al ruolo dei magistrati di tribunale amministrativo regionale.

5. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare:

- a) due membri eletti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), di cui uno con funzioni di vicepresidente vicario;
- b) un membro con qualifica di presidente di sezione o di consigliere di stato;
- c) un membro appartenente al ruolo dei magistrati di tribunale amministrativo regionale.

6. Il presidente e i componenti della sezione disciplinare sono eletti dal Consiglio di presidenza tra i propri membri nella prima adunanza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età. *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Il mandato del presidente e dei componenti, effettivi e supplenti, ha la durata dell'intera consiliatura.>>

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

<<Art. 34

Procedimento disciplinare

1. Acquisita dal Consiglio di presidenza la notizia di un fatto che appare costituire illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 32, i titolari dell'azione disciplinare contestano gli addebiti entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, informandone il Consiglio di presidenza.

2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esercizio dell'azione disciplinare, il Consiglio di presidenza nomina la commissione istruttoria che conclude la sua attività, in contraddittorio con l'interessato, nei successivi 45 giorni riferendo all'organo che ha esercitato l'azione disciplinare.

3. L'inculpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza o appartenente ad altro ordine giudiziario, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché se del caso, da un consulente tecnico. Le comunicazioni d'ufficio sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica di servizio dell'inculpato; successivamente alla nomina del difensore, le comunicazioni possono essere effettuate indifferently all'inculpato o al suo difensore che fornisce all'uopo il proprio indirizzo di posta elettronica. L'inculpato può chiedere il differimento dello svolgimento di un atto istruttorio o della procedura solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento; se la richiesta è fondata su ragioni di salute:

a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;

b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inculpato per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla relativa certificazione sanitaria di parte; è fatto salvo il potere dell'autorità disciplinare di procedere a visite medico legali di controllo.

4. Entro 10 giorni dalla comunicazione delle conclusioni cui è pervenuta la commissione istruttoria, ove non ritenga di archiviare il procedimento, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, o il presidente del Consiglio dei ministri, chiede alla sezione disciplinare la fissazione della discussione depositando il fascicolo del procedimento. Entro 20 giorni dal ricevimento degli atti il presidente

della sezione disciplinare fissa la data della discussione con decreto da comunicarsi almeno 20 giorni prima all'inculpato.

5. Nella seduta fissata per la trattazione, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, o un magistrato delegato, illustra la proposta conclusiva. Il magistrato inculpato ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere dal proprio difensore. La seduta è pubblica. La sezione disciplinare: a) su richiesta di una delle parti o d'ufficio, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'inculpato occupa, ovvero esigenze di tutela dei terzi; *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

b) assume le proprie determinazioni immediatamente dopo la chiusura della discussione che deve svolgersi non oltre un anno dalla data di contestazione degli addebiti.

6. I termini previsti dai commi 1 e 5 sono previsti a pena di decadenza.

Art. 4

Disposizioni di coordinamento, abrogazione e transitorie.

1. All'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, numero 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<*attraverso la sezione disciplinare di cui all'articolo 32*>>;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<*ad esclusione delle deliberazioni assunte dalla sezione disciplinare*>>

2. È abrogato il 3 comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982 n. 186, ferma rimanendo la facoltà del Consiglio di presidenza di dispensare il magistrato per inidoneità psico fisica ai sensi dell'articolo 5 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

3. I procedimenti disciplinari in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati contestati gli addebiti, rimangono disciplinati dalla previgente normativa.

Allegato B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La normativa vigente.

Le principali norme legislative vigenti nella materia disciplinare per la magistratura del Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.) e dei Tribunali amministrativi regionali (in prosieguo T.a.r.), sono enunciate negli artt. 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186.

L'art. 32 reca un generale rinvio <<per quanto non espressamente disposto dalla presente legge>> alle norme previste per i magistrati ordinari <<in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento>>.

Gli artt. 33 e 34 contengono la disciplina del procedimento specifica del comparto.

In particolare l'art. 33 dispone che:

a) il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del C.d.S.;

b) il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosieguo C.P.), nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni;

c) sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

A norma dell'art. 34, poi, il presidente del C.d.S., trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2009, n. 87 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 cit., nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato. L'intervento della Corte è stato poi interpretato dal Consiglio di Presidenza in senso favorevole all'istanza dell'inquisito di essere assistito da un magistrato appartenente alla magistratura ordinaria.

Alle dette disposizioni sono da aggiungere gli articoli da 39 a 43 del Regolamento interno per il funzionamento del C.P., emanato con decreto del Presidente del C.P. 6 febbraio 2004, pubblicato nella G.U., serie generale n. 36 del 18 febbraio 2004, recanti norme sostanzialmente riprodotte degli artt. 32-34 della legge n. 186 del 1982.

2. Profili di criticità.

E' da segnalare, in primo luogo, che il rinvio operato dal ricordato art. 32 della legge n. 186 del 1982 alla normativa vigente per i magistrati ordinari in materia disciplinare non rende applicabile ai magistrati amministrativi le norme dettate dal d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, che ha interamente riordinato la materia quanto alla magistratura ordinaria, posto che l'art. 30 del detto decreto ne esclude espressamente l'applicazione alla magistratura amministrativa e contabile.

Ne consegue che, in disparte l'area delle disposizioni procedurali ricordate sopra, per la magistratura amministrativa le norme recanti le fattispecie di illecito disciplinare e le relative sanzioni sono ancora da individuare, in forza del detto art. 32, nelle disposizioni da 18 a 38 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, e nell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

A questo riguardo, peraltro, non possono essere taciuti i problemi suscitati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 186 del 1982, secondo cui: <<Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.>>.

La norma, innanzi tutto, rende parziale e ambiguo il ricordato rinvio alle disposizioni sulla magistratura ordinaria, di cui all'art. 32, in quanto recepisce nella legge n. 186/1982, le seguenti disposizioni sancite dal menzionato art. 5: <<I presidenti e i consiglieri di Stato.....3° non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta; 4° non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro reputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.>>, rendendole applicabili a tutti i magistrati amministrativi e non solo ai consiglieri di Stato, come era in origine. In secondo luogo la norma del t.u. del 1924, sebbene non menzionata nella specifica *sedes materiae*, incide sul procedimento di cui agli artt. 33 e 34 della legge n. 186, in quanto dispone che i suddetti provvedimenti sono adottati <<udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.>>. *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Ne risulta un quadro normativo confuso e disomogeneo.

Va osservato, in proposito, che la norma di cui al 4° alinea dell'art. 5 del t.u., sopra trascritta, è affetta dalla stessa indeterminatezza della fattispecie punibile che caratterizza l'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, oggetto per decenni delle più aspre critiche per l'eccessiva discrezionalità rimessa all'organo titolare del potere disciplinare.

Ma non meno criticabile e anacronistica risulta la previsione del parere dell'Adunanza generale del C.d.S., chiamata ad interloquire sulla rilevanza disciplinare di comportamenti la cui sanzionabilità non può che essere prerogativa esclusiva dell'organo di autogoverno, come del resto prescritto, con norma valida per tutte le magistrature, dall'art. 105 Cost. E se in epoca storica assai risalente (la originaria disposizione figura nel t.u. delle leggi sul C.d.S. del 1907), poteva aver un qualche senso garantire l'indipendenza del magistrato mediante il giudizio rimesso all'intero corpo di appartenenza, risulta oggettivamente inammissibile che quello stesso organo abbia titolo per esprimersi su una competenza contestualmente rimessa al C.P., e, per di più, anche sulla responsabilità disciplinare dei giudici del primo grado, estranei all'Adunanza generale.

Ulteriore ed egualmente dirimente profilo di inadeguatezza della vigente disciplina, come emerge dagli artt. 33 e 34 della legge n. 186/1982, sopra ricordati, va individuato nella attribuzione al medesimo organo, ossia al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, delle due funzioni che, per elementari principi di civiltà giuridica, debbono rimanere separate e distinte: la formulazione dell'incolpazione e il giudizio sulla stessa.

Va tenuto presente, infatti, che, sebbene la promozione del procedimento disciplinare sia rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente del C.d.S., è poi il C.P. (art. 33, comma 3) a contestare i fatti al magistrato e poi, valutate le prime giustificazioni dell'inquisito, ad apprezzarne l'attendibilità ai fini dell'archiviazione, ovvero decidere che si dia corso all'istruttoria, fino alla discussione dinanzi a sé stesso, ed alla susseguente determinazione di merito. In conclusione l'organo giudicante è privo della doverosa terzietà rispetto a quello che formula l'accusa, in violazione dei principi del giusto processo.

Né può essere equivocata la funzione della commissione di tre membri del C.P. è rimesso, per ogni singolo affare, compiere accertamenti preliminari ovvero l'istruttoria (art. 33), in quanto si tratta di compiti meramente strumentali e di proposta, finalizzati a decisioni da assumersi comunque dal *plenum*.

Potrebbero poi enumerarsi altri aspetti negativi della procedura, in cui si riscontrano fasi inutilmente ripetitive, in assenza di adeguate garanzie di efficienza e speditezza anche sul piano dei termini; ma la natura assorbente dei vizi sopra tratteggiati esime da una più minuta trattazione.

3. La presente proposta.

Il quadro sopra delineato impone di ricondurre la normativa sulla disciplina dei magistrati amministrativi all'osservanza di elementari canoni di chiarezza, razionalità e compatibilità costituzionale, e tali obiettivi intende perseguire la presente proposta di legge.

L'articolato consiste in modifiche ed integrazioni alle corrispondenti disposizioni della legge n. 186 del 1982, al fine di non compromettere la originaria organicità strutturale di questo testo normativo fondamentale per la funzionalità della giustizia amministrativa. *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Art. 1

L'art. 1, sostituendo l'attuale art. 32, ed articolandolo in sei commi, intende ovviare alla più vistosa lacuna del sistema vigente, attraverso la elencazione delle fattispecie dell'illecito disciplinare e delle relative sanzioni, attraverso il recepimento in larga parte delle norme di cui al d.lgs. n. 109 del 2006 riguardante i magistrati ordinari. Si è tuttavia provveduto agli opportuni adattamenti sopprimendo fattispecie specificamente collegate alle competenze penali.

Neppure il sistema delle sanzioni, esposto nell'art. 32 *bis*, pare richiedere per la magistratura amministrativa interventi innovativi rispetto ad un corpo di disposizioni di tradizione assai risalente in tutta l'area magistratuale e del pubblico impiego.

Art. 1 bis

L'art. 1 bis introduce l'art. 32 ter, che disciplina l'istituto della riabilitazione del magistrato che è stato destinatario di una sanzione disciplinare, dopo cinque anni dalla sua irrogazione. L'ottenimento della riabilitazione è sottoposto ad una serie di condizioni ed è concessa previa delibera del Consiglio di Presidenza, all'esito di un procedimento che può essere avviato anche d'ufficio.

Art. 2

L'art. 2, che sostituisce l'originario art.33, individua gli organi del procedimento disciplinare, ai commi 1 e 2 si introduce una innovazione circa la titolarità dell'azione disciplinare: accanto alla conferma della titolarità in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri (v. l'art. 34, comma 1 testo vigente), si stabilisce la competenza del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato in luogo del Presidente capo dell'Istituto. In difetto di una figura assimilabile al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che assolve tale funzione nella magistratura ordinaria, sembra opportuno che l'iniziativa disciplinare, sottratta al collegio dell'autogoverno, non sia esercitata dall'organo di vertice dell'intero plesso, per evitarne la soggezione indiretta al giudizio della sezione disciplinare.

La funzione, pertanto, viene assegnata al Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, quale più elevata qualifica sub apicale del sistema nel suo complesso, non facente parte del *Plenum*.

Il comma 3 disciplina la commissione istruttoria - composta per ciascun affare da tre membri non facenti parti della Sezione disciplinare - fissandone i compiti.

Il comma 4 istituisce la Sezione disciplinare introducendo l'innovazione di maggior rilievo della nuova normativa, che tende ad assicurare la terzietà nell'esercizio della potestà disciplinare, secondo moduli analoghi a quelli operanti nella magistratura ordinaria.

L'organo è nominato nella prima adunanza del Consiglio di Presidenza tra i propri membri, il cui mandato ha la durata dell'intera consiliatura, che assume la funzione, oggi esercitata dal *plenum*, di decidere sulla eventuale fondatezza dell'incolpazione e sull'applicazione della sanzione.

La composizione della Sezione è fissata in cinque membri effettivi del C.P. (comma 4). La presidenza è affidata al Vice presidente del C.P.; gli altri componenti sono scelti, uno tra membri "laici", uno tra i membri eletti dal C.d.S. e due membri eletti dai T.a.r., con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del C.P. (comma 6). *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

Sono previsti membri supplenti in identica proporzione tra le diverse componenti (comma 5).

Art. 3

Dispone la sostituzione dell'attuale art. 34. Il nuovo art. 34 è dedicato al procedimento disciplinare.

Dopo la contestazione degli addebiti da parte del titolare dell'azione disciplinare (comma 1) è previsto l'intervento del C.P. per la sola nomina della commissione istruttoria (comma 2), stabilendosi che l'organo svolga il suo compito in contraddittorio con l'interessato, e riferisca poi al titolare che ha promosso il procedimento.

In tal modo, l'attività "requirente", che nella giustizia amministrativa non può essere rimessa al Procuratore generale, come nella magistratura ordinaria e presso la Corte dei conti (cfr. l. 13 aprile

1988 n. 117, art. 10, comma 9), può svolgersi sotto la diretta direzione e responsabilità di un organo, Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente Aggiunto del C.d.S., sostanzialmente terzo rispetto al C.P. e, soprattutto, rispetto alla neo istituita Sezione disciplinare.

Il comma 3, onde evitare incertezze interpretative, così favorendo la speditezza della procedura, detta alcune disposizioni:

- a) sulla facoltà dell'inquisito di farsi assistere da altro magistrato, avvocato o ove occorra consulente tecnico;
- b) sulla comunicazione degli atti del procedimento;
- c) sul differimento dello svolgimento di atti della procedura, precisandone le condizioni e le modalità. Tale comma introduce un regime rigoroso dei differimenti, a istanza di parte, delle varie fasi del procedimento disciplinare; questa esigenza nasce dall'esame delle prassi difensive distorte che il Consiglio ha dovuto fronteggiare recentemente.
- d) Il comma riprende, pressoché testualmente, le corrispondenti disposizioni sancite dall'art. 1370, co. 5, cod. ord. mil., a loro volta riprodotte di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato.

I commi 4 e 5 regolano le fasi conclusive dell'istruzione e le modalità di svolgimento della trattazione dinanzi alla Sezione disciplinare e la relativa decisione, imponendo termini che vengono poi dichiarati perentori dal comma 6.

Art. 4

L'articolo detta al primo comma due disposizioni di coordinamento:

- a) la prima ha lo scopo di adeguare l'elenco delle attribuzioni del C.P. sancito dall'art. 13, l. n. 186 del 1982 alla istituenda Sezione disciplinare, sottraendo la fase deliberativa del procedimento disciplinare alla competenza generale del Consiglio;
- b) la seconda, al fine di rendere più tempestivo, efficiente e credibile il sistema disciplinare della G.A., elimina dal relativo procedimento, l'onere di acquisire, nell'ottica del giudizio dei pari di cui costituisce retaggio storico, il parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato ove la sezione disciplinare si determini *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione*

78

nel senso della inflizione di una misura espulsiva ovvero della sospensione dal servizio.

Il secondo comma abroga l'art. 13, comma 4, della legge n. 186 del 1982, per le ragioni che sono state illustrate al precedente punto 2; si fa salvo il potere dell'organo di autogoverno, previsto dall'art. 5, t.u. Cons. St., di dispensare il magistrato amministrativo riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni giudiziarie per infermità psico-fisica.

Il terzo comma individua il regime transitorio, relativamente ai procedimenti disciplinari in corso, sancendo l'ultrattività della disciplina attuale in relazione ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della nuova legge, siano stati contestati gli addebiti.

Si adegua l'art. 13, comma 2 n.2, della stessa legge, precisando che i provvedimenti disciplinari sono assunti dal C.P. mediante deliberazione della Sezione disciplinare.

Segue una norma di diritto intertemporale.

SCHEDA 5

RESPONSABILITA' DISCIPLINARI E PROFILI ETICI DELLA COMUNICAZIONE "SOCIAL": LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA SULL'USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DEI SOCIAL MEDIA DA PARTE DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI

1 - Insegnano gli studiosi della teoria della comunicazione che "il mezzo è il messaggio" (*Marshall McLuhan, 1967*) cioè che il contenuto del messaggio che perviene al ricevente è tendenzialmente diverso da quello del messaggio rilasciato dall'emittente, a causa delle interazioni con il mezzo di trasmissione del messaggio (in questo caso, la "rete"), delle interferenze del canale utilizzato (il "social") e delle modalità di decodificazione di ciascuno dei riceventi (ovvero dei "destinatari" che sono tendenzialmente indefiniti rispetto alla platea iniziale) anche in relazione al tempo di trasmissione (ugualmente non prevedibile e limitabile nel caso di circolazione di un messaggio social).

2 - Ne consegue che "la denotazione" (il contenuto oggettivo) del messaggio è destinato a mutare nel tempo e ad essere affiancato da una serie di "connotazioni" ovvero di contenuti paralleli implicanti anche giudizi di valore, e che ciò rende incerta la percezione e la conseguente risposta (*feedback*) di ciascuno degli utenti, nonché dell'insieme degli utenti del "villaggio globale" oramai globalizzato e privo di confini spaziali e temporali (*Mc Luhan, 1968*) a seguito di logiche di interazione studiate dalla psicologia sociale. L'esempio "di scuola" è costituito dalla "trasmissione", da parte di un termometro, di un messaggio univoco quale la temperatura dell'acqua, che innesci una risposta prevedibile del recettore predefinito (l'apertura e chiusura di un termostato) ma che, una volta divenuta "comunicazione" di un messaggio sottoposto alla interpretazione di più persone, perde quei caratteri di univocità e prevedibilità: la stessa acqua sarà "calda" oppure "fredda" a seconda che fuori faccia freddo o caldo e che ciascuno dei recettori sia, in quel momento, accaldato o intirizzito e voglia una bella doccia fresca oppure bollente...ma chi farà la doccia per primo e chi invece resterà insaponato senza acqua calda, e in quel caso come non dare la colpa a quel messaggio?).

2 - Venendo al nostro caso, ciò vuol dire che il messaggio che ho affidato al social media potrà essere visto, anche dopo molto tempo, da un numero indeterminato di destinatari che non avevo previsto, e che ciascuno di essi lo interpreterà non nel contesto (magari scherzoso o emotivo o limitato a pochi intimi) in cui io l'ho pensato, ma secondo il proprio tempo e contesto di riferimento e in base a esigenze, aspirazioni ed eventuali pregiudizi che non potevo prevedere, associando il mio singolo messaggio ad altri messaggi di altri autori che neppure conosco, nonché ad altre opinioni ed attività, anche lavorative e professionali, che a torto o a ragione mi sono attribuite: in altre parole, non avrò alcun controllo sulle sorti e sui contenuti percepiti di quel messaggio, pur inizialmente ritenuto del tutto innocuo (la temperatura dell'acqua...) e ciò potrà avere conseguenze anche gravi qualora io rivesta nella società un ruolo rilevante e delicato come quello del giudice, non solo sotto un eventuale profilo disciplinare, ma anche -e prima ancora- sotto il profilo della credibilità della mia attività giurisdizionale (fino a determinare obblighi di astensione e rischi di ritorsione) e della credibilità dell'intero sistema giustizia.

3 - Tali rischi non possono far allontanare il giudice da questo "nuovo mondo" (e del resto, che senso avrebbe rinunciare a mangiare una mela –simbolo biblico della conoscenza e della vita "da mordere" secondo la cultura anglosassone- solo per la paura di ferirsi con il coltello mentre la si sbuccia?), ma devono indurlo ad una grande cautela, riferita alla propria vita professionale (sono note alcune vicende "anomale" nella

gestione telematica dei fascicoli) ma riferita anche all'uso dei social media nell'ambito della propria vita privata.

4 - La conseguente necessità di delineare la "postura etica" della magistratura nella complessità del tempo contemporaneo, anche nell'uso privato dei social media da parte di ciascun magistrato, ha indotto l'Ufficio Studi e formazione della Giustizia amministrativa ad organizzare più momenti di riflessione, da ultimo con il seminario *"Il Magistrato amministrativo e la dimensione etica"*, e con il Corso di formazione su *"L'uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei Magistrati amministrativi"*, svoltisi presso il Consiglio di Stato, a Palazzo Spada, il 2 e il 20 novembre scorsi per approfondire le tematiche di maggiore attualità relative alle regole di uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi.

5 - Prima ancora, l'esigenza di contemperare il diritto dei singoli giudici all'utilizzo dei social con i doveri connessi al proprio *status* aveva indotto il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ad approvare nella seduta del 25 marzo 2021, richiamando le *"Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges"* approvate nel 2019 dalle Nazioni Unite, la ***"Delibera sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi"*** che sarà di seguito esaminata.

L'intervento del Consiglio di Presidenza prende avvio dalla duplice constatazione che *"Le tecnologie della comunicazione costituiscono una realtà ormai consolidata ed una fonte di risorse e di opportunità per la crescita sociale dei singoli e delle comunità"* ma pongono *"delicati interrogativi sia per la società nel suo insieme, sia, soprattutto, per l'ordinamento giuridico"* e, pertanto, non si possono *"sottovalutare i rischi, che accompagnano le potenzialità applicative"*.

Tra questi, la **Premessa** della Delibera segnala, in particolare, *"la creazione di una dimensione quasi 'extraspaziale ed extratemporale' dell'uso della Rete, in genere, e, nello specifico, dei social media. L'utente vive nella singolare situazione di relazionarsi, nell'immediato, al proprio strumento di connessione, non sempre rendendosi conto che i contenuti immessi finiscono in uno spazio immenso, virtualmente illimitato, e, quel che più rileva, destinato a restare sospeso in una zona atemporale, che si è soliti definire "eternità mediatica". Ogni dato personale, poi, nell'ambito di questo processo, può subire acquisizioni, frammentazioni, scomposizioni idonee ad alterarne l'originaria identità ed il significato intrinseco"*.

Occorre pertanto ribadire e casomai rafforzare i criteri che guidano il corretto esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione secondo la specificità del mezzo, di modo che, conclude la Premessa, *"L'utilizzo dei social media da parte dei giudici amministrativi va considerato nel bilanciamento tra le prerogative del singolo magistrato, sia nella propria funzione, sia come cittadino, ed i doveri connessi alla propria appartenenza istituzionale ed al proprio status"*

Il Consiglio di Presidenza pertanto, sulla scia del report *"Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary"* pubblicato dallo European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) e delle *"Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges"* pubblicate dall'ONU ed in vista di un più specifico intervento di regolamentazione della materia, **ha adottato un decalogo di raccomandazioni in materia, che assumono "valenza di indirizzo" per i giudici amministrativi.**

6 – Il primo punto definisce l'**ambito di applicazione**, che riguarda *"l'utilizzo da parte dei magistrati amministrativi dei social network, nonché degli ulteriori strumenti di comunicazione elettronica nell'ambito di rapporti professionali"*, escludendo *"le forme di comunicazione elettronica individuali, da ascrivere alla sfera della corrispondenza privata"* ma includendo, secondo una interpretazione letterale e sistematica, *"l'utilizzo dei social network"* anche nell'ambito dei rapporti privati, in quanto anche in tali casi la comunicazione, così come previsto dalla norma, *"è conoscibile da un numero indeterminato o comunque elevato di persone e ulteriormente divulgabile da parte di chi ne prende conoscenza"*. In conclusione, sono quindi inclusi:

A) - l'utilizzo dei *social network*

B) - l'utilizzo degli ulteriori strumenti di comunicazione elettronica, purché attinente ai rapporti professionali e con l'esclusione della corrispondenza elettronica individuale (per la quale è quindi confermato il divieto di accesso e utilizzo da parte di soggetti diversi dai destinatari).

7 – Il secondo punto disciplina i **“diritti, rischi e responsabilità”** derivanti dall'uso dei *social media*, che deve avvenire *“nel rispetto dei canoni di comportamento (...) esigibili, anche nella vita privata, secondo i codici etici dei magistrati amministrativi e le vigenti norme disciplinari, al fine di salvaguardare il prestigio e l'imparzialità dei singoli magistrati e della giustizia amministrativa nel suo insieme e la fiducia di cui sia i singoli che l'Istituzione devono godere nell'opinione pubblica”*

Pertanto, prosegue il punto, *“i magistrati amministrativi fanno un uso dei social media ispirato a parametri di consapevolezza dei rischi e dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di tale forma di comunicazione, e di assunzione di responsabilità individuale per comportamenti e dichiarazioni divulgati con tali mezzi”*.

8 - A tale ultimo riguardo il terzo punto consente di utilizzare i *social media*, nella propria vita privata, **anche attraverso pseudonimi**, purché non si tratti di un espediente per porre in essere comportamenti illeciti.

9 - I punti da quattro a sette individuano i **“Contenuti e regole di comportamento nell'uso dei social media”**

Dunque, in primo luogo *“L'uso dei social media deve avvenire in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i consociati, nonché da salvaguardare la dignità, l'integrità, l'imparzialità e l'indipendenza del singolo magistrato, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che la rappresentano”* (punto quattro).

A tal fine *“i magistrati amministrativi adottano elevati parametri di continenza espressiva, utilizzando un linguaggio adeguato e prudente rispetto a tutte le interazioni in essere sulle piattaforme di social media, nonché con riferimento al rischio della perdita di controllo del o dei contenuti immessi ed alla tipologia di contenuto oggetto di pubblicazione e diffusione”* (punto cinque).

Ovviamente, in tale quadro *“i magistrati amministrativi non comunicano con le parti, i loro rappresentanti o il pubblico in generale con riferimento a casi e controversie di propria competenza”* (punto sei, che sembra estendere il divieto di comunicazione via social con le parti e i difensori anche indipendentemente dalle vicende contenziose sottoposte).

Banalmente, infine, *“i magistrati amministrativi non utilizzano i social media come strumento di pubblicità di proprie attività economiche extraistituzionali”* (punto sette, che affronta un tema più complesso rispetto, da un lato, ai possibili casi di “informazione pubblicitaria” o di “pubblicità indiretta” riferita a corsi e pubblicazioni e, dall'altro, all'uso privato –magari con pseudonimo- di un *social* per attività economiche non legate alle proprie funzioni, come la vendita di una propria auto usata).

10 – Il punto otto disciplina le **“Amicizie e connessioni sui social media”**, che *“sono create o accettate on line da parte dei magistrati amministrativi nel rispetto dei principi generali di diligenza e precauzione”*.

Pertanto, pur se *“le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell'art. 51 c.p.c.”*, tuttavia *“Le amicizie e i contatti sui social network e media, pur non equiparabili a quelli della vita reale, quando concernono persone coinvolte nell'attività professionale del magistrato devono essere contenute ovvero evitate, allorché essi possano incidere sulla sua immagine di imparzialità”*.

11 – È in ogni caso *“auspicabile che i magistrati amministrativi conoscano adeguatamente le impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme di social media che utilizzano, consapevoli dei rischi e delle opportunità*

di condividere informazioni personali sui social media, con specifico riferimento alla pubblicazione di particolari categorie di dati personali quali quelli di geolocalizzazione” (punto 10).

12 – Infine, la stessa Delibera prevede, al punto 9, che *“I magistrati amministrativi hanno il diritto ed il dovere di ricevere una formazione specifica relativa ai vantaggi e ai rischi derivanti dall'utilizzo dei social media”*, e ciò conferma l'opportunità, ed anzi la necessità di iniziative come quelle già adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dall'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, ma anche come l'interessantissima iniziativa odierna, nella prospettiva di un sempre maggior coordinamento formativo dei giudici ordinari ed amministrativi.

Uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi

Delibera del 25 marzo 2021, n. 40

PREMESSA

- Le tecnologie della comunicazione costituiscono una realtà ormai consolidata ed una fonte di risorse e di opportunità per la crescita sociale dei singoli e delle comunità.
- Esse, tuttavia, presentano molteplici aspetti che contengono delicati interrogativi sia per la società nel suo insieme, sia, soprattutto, per l'ordinamento giuridico.
- Non si possono, pertanto, sottovalutare i rischi, che accompagnano le potenzialità applicative. Tra questi, in particolare, va segnalata la creazione di una dimensione quasi “extraspaziale ed extratemporale” dell'uso della Rete, in genere, e, nello specifico, dei social media. L'utente vive nella singolare situazione di relazionarsi, nell'immediato, al proprio strumento di connessione, non sempre rendendosi conto che i contenuti immessi finiscono in uno spazio immenso, virtualmente illimitato, e, quel che più rileva, destinato a restare sospeso in una zona atemporale, che si è soliti definire “eternità mediatica”. Ogni dato personale, poi, nell'ambito di questo processo, può subire acquisizioni, frammentazioni, scomposizioni idonee ad alterarne l'originaria identità ed il significato intrinseco.
- Non v'è dubbio, tuttavia, che i social media siano anche il veicolo della manifestazione del pensiero, ma la specificità del mezzo non deve consentire –casomai il contrario – l'attenuazione dei canoni del corretto esercizio di tale libertà, secondo i consolidati canoni elaborati in sede interpretativa ed applicativa, in specie, all'art. 21 della Costituzione.
- L'utilizzo dei social media da parte dei giudici amministrativi va considerato nel bilanciamento tra le prerogative del singolo magistrato, sia nella propria funzione, sia come cittadino, ed i doveri connessi alla propria appartenenza istituzionale ed al proprio status.

Pertanto, tenuto conto del dibattito sull'argomento,

- LETTO il report “Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary” pubblicato dallo European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ);
- VALUTATE le “Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges” pubblicate dall'ONU, UNODC, Global Judicial Integrity Network;
- CONSIDERATO il Codice etico ed in vista di un più specifico intervento di regolamentazione della materia;
- AVVERTITA l'esigenza di fornire raccomandazioni in materia, che assumono valenza di indirizzo;

è adottata la seguente DELIBERA:

SULL'USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DEI SOCIAL MEDIA DA PARTE DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI

Ambito

1. Oggetto delle presenti linee guida è l'utilizzo da parte dei magistrati amministrativi dei social network, nonché degli ulteriori strumenti di comunicazione elettronica nell'ambito di rapporti professionali, in cui la comunicazione è conoscibile da un numero indeterminato o comunque elevato di

persone e ulteriormente divulgabile da parte di chi ne prende conoscenza. Sono, in ogni caso, escluse dall'ambito della presente delibera le forme di comunicazione elettronica individuali, da ascrivere alla sfera della corrispondenza privata.

Diritti, rischi e responsabilità

2. I magistrati amministrativi utilizzano i social media, quale forma della libertà di manifestazione del pensiero, nel rispetto dei canoni di comportamento da essi esigibili, anche nella vita privata, secondo i codici etici dei magistrati amministrativi e le vigenti norme disciplinari, al fine di salvaguardare il prestigio e l'imparzialità dei singoli magistrati e della giustizia amministrativa nel suo insieme e la fiducia di cui sia i singoli che l'Istituzione devono godere nell'opinione pubblica. I magistrati amministrativi fanno un uso dei social media ispirato a parametri di consapevolezza dei rischi e dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di tale forma di comunicazione, e di assunzione di responsabilità individuale per comportamenti e dichiarazioni divulgati con tali mezzi.

Identificazione del magistrato nei social media

3. I magistrati amministrativi possono utilizzare i social media, nella propria vita privata, anche attraverso pseudonimi, a condizione che l'uso di uno pseudonimo non costituisca un espediente per porre in essere comportamenti illeciti.

Contenuti e regole di comportamento nell'uso dei social media

4. L'uso dei social media deve avvenire in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i consociati, nonché da salvaguardare la dignità, l'integrità, l'imparzialità e l'indipendenza del singolo magistrato, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che la rappresentano.

5. I magistrati amministrativi adottano elevati parametri di continenza espressiva, utilizzando un linguaggio adeguato e prudente rispetto a tutte le interazioni in essere sulle piattaforme di social media, nonché con riferimento al rischio della perdita di controllo del o dei contenuti immessi ed alla tipologia di contenuto oggetto di pubblicazione e diffusione.

6. I magistrati amministrativi non comunicano con le parti, i loro rappresentanti o il pubblico in generale con riferimento a casi e controversie di propria competenza.

7. I magistrati amministrativi non utilizzano i social media come strumento di pubblicità di proprie attività economiche extraistituzionali.

Amicizie e connessioni sui social media

8. Le amicizie e connessioni sono create o accettate on line da parte dei magistrati amministrativi nel rispetto dei principi generali di diligenza e precauzione.

Le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell'art. 51 c.p.c.

Le amicizie e i contatti sui social network e media, pur non equiparabili a quelli della vita reale, quando concernono persone coinvolte nell'attività professionale del magistrato devono essere contenute ovvero evitate, allorché essi possano incidere sulla sua immagine di imparzialità.

Formazione

9. I magistrati amministrativi hanno il diritto ed il dovere di ricevere una formazione specifica relativa ai vantaggi e ai rischi derivanti dall'utilizzo dei social media; al riguardo, vanno previste, a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, nelle forme più idonee ed efficaci, iniziative di aggiornamento e formazione in materia.

Privacy e sicurezza

10. È auspicabile che i magistrati amministrativi conoscano adeguatamente le impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme di social media che utilizzano, consapevoli dei rischi e delle opportunità di condividere informazioni personali sui social media, con specifico riferimento alla pubblicazione di particolari categorie di dati personali quali quelli di geolocalizzazione